

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA ED OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "BIBIONE SPIAGGIA S.R.L." con sede in San Michele al Tagliamento, frazione Bibione, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

Art.2 - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali e rappresentanze in altre località sia in Italia che all'estero.

Art.3 - La durata della società viene fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.4 - La società ha per oggetto:

- a) la gestione di stabilimenti balneari e di servizi spiaggivi su aree in concessione, o ad altro titolo a disposizione e degli annessi e complementari servizi;
- b) la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai predetti servizi in spiaggia;
- c) la promozione turistica per migliorare l'immagine di Bibione, aumentando l'afflusso turistico, mediante ogni idonea iniziativa evitando sovrapposizioni con iniziative svolte in loco da altri enti a tal fine già operanti.


La società non potrà gestire attività ricettive alberghiere ed extraalberghiere né esercitare il commercio al minuto ed all'ingrosso ed in ogni altra forma.

Potrà invece esercitare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La società manterrà rapporti con la Provincia di Venezia, la Regione Veneto, lo Stato, Comunità Economica Europea ed altri Enti, associazioni, organizzazioni interessati al turismo, al commercio all'artigianato ed alla ricettività.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessarie od utile al raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di partecipazioni ed interessenze anche azionarie in altre società o ditte aventi oggetti analoghi o affini o connessi al proprio.

Art.5 - Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservato il diritto di prelazione in caso di vendita dei beni immobili sociali. Detto diritto dovrà essere esercitato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'offerta inviata dalla società a mezzo biglietto



raccomandato con avviso di ricevimento. Entro tale termine il Comune dovrà manifestare la sua favorevole volontà.

CAPITALE

Art.6 - Il capitale sociale è di Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

La partecipazione sociale sottoscrivibile è pari ad Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zerozero) o suoi multipli.

I singoli soci non potranno detenere una quota sociale superiore all'1% (uno per cento), fatta eccezione per il Comune di San Michele al Tagliamento che non potrà detenere una quota superiore al 30% (trenta per cento) e le singole associazioni o una loro società controllata che potranno detenere una quota fino al 2% (due per cento) del capitale sociale.

A carico dei soci morosi nei versamenti si applicherà un interesse pari al prime rate A.B.I., fatta salva l'eventuale azione risarcitoria.

Art.7 - In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote ad essi già intestate.

Art.8 - Possono essere soci della società il Comune di San Michele al Tagliamento, associazioni rappresentative di imprenditori operanti in Bibione o loro società o enti controllati, persone fisiche o giuridiche, enti o società che svolgono attività di impresa o professionali nel Comune di San Michele al Tagliamento e i dipendenti già in forza all'A.P.T. di Bibione e alla Società stessa.

La cessione delle quote così come la costituzione dell'usufrutto saranno efficaci nei riguardi della società solo previa constatazione di conformità alle norme statutarie da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo l'annotazione sul libro dei soci.

Art.9 - Le quote sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 Cod. Civ. Nel caso di pegno, usufrutto, sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352 Cod. Civ.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 11 - L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci.

Le sue adunanze saranno tenute nella sede sociale, oppure nella località che verrà indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 12 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società rilasciando ai medesimi delega scritta.

Ciascuna persona intervenuta in assemblea non potrà rappresentare più di due altri soci per delega.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, salva la possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 (centoottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ai sensi di legge.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicato il giorno per l'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

L'Assemblea anche non convocata come sopra, è regolarmente costituita qualora sia presente o legalmente rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano l'organo amministrativo ed il Collegio sindacale al completo.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera, in seduta ordinaria col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seduta straordinaria con il voto di tanti soci che rappresentino almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza dal Vice-Presidente ed in difetto, da persona designata dall'assemblea.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria sarà sempre redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'



Art. 18 - La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da nove membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti consecutivamente non più di una volta.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di tre membri e non spetta il diritto di voto per la nomina dei restanti.

La nomina è fatta per la prima volta nello atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

La nomina dei rimanenti sei consiglieri avviene in una unica votazione per appello nominale e voto palese dei soci presenti o rappresentati in assemblea che potranno esprimere una sola preferenza per un solo componente a cui saranno attribuiti voti pari al numero di Euro costituenti le singole partecipazioni sociali che lo hanno nominato.

Saranno nominati i candidati, nel numero da eleggersi, che avranno ottenuto più voti.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri Membri il Presidente ed il Vice-Presidente nonché un Segretario. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con fax o telegramma da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Il Consiglio si riunisce anche quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri in carica.

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 21 - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del C.C.

Art. 22 - Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 23 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di amministrazione potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in società, stabilendone il prezzo o la stima, convenire tutte le condizioni ed anche dilazioni nel pagamento del prezzo, rinunciare ad ipoteche legali, consentire all'iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Potrà assumere partecipazioni ed interessenze o obbligare cambiariamente la società, trattare, stipulare e risolvere

contrattualmente commissioni ed appalti, assumere, licenziare, liquidare impiegati e personale in genere, istituire filiali, agenzie e depositi, nominare procuratori, agenti e rappresentanti.

Potrà contrarre mutui attivi e passivi, sottoponendo ad ipoteca ed a qualsiasi altro vincolo sia i beni mobili che immobili della società, anche con Istituti di credito Fondiario, Edilizio ecc. stabilendo tutte le condizioni e le modalità delle relative operazioni.

Potrà compiere tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'assunzione di fidi allo scoperto, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, enti pubblici e di diritto pubblico, istituti di credito e particolarmente la banca d'Italia, dalle Tesorerie Provinciali, dagli uffici postali e ferroviari, alla Cassa Depositi e Prestiti.

Potrà rilasciare quietanze e discarichi anche in via transattiva: stare in giudizio, sia come attore che come convenuto innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, speciale, nominando avvocati, commercialisti, procuratori e provvedendo, se e quando del caso, alla loro revoca.

Potrà transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati della legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha illimitati poteri per compiere ogni atto ed operazioni anche non previste nell'elencazione che precede per l'assolvimento del mandato ad esso conferito e per il conseguimento del fine sociale.



Art. 24 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà anche di agire in giudizio sia attivamente che passivamente e di sottoscrivere mandati ad avvocati, commercialisti e procuratori. Gli stessi poteri possono venire conferiti congiuntamente o disgiuntamente al Vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più membri, determinando i limiti della delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, può compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza del Consiglio che si rendano necessari per la tutela del patrimonio della società. Essi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio che dovrà essere a tal fine immediatamente convocato.

Art. 25 - Il Consiglio provvede alla nomina sempre revocabile, di dirigenti e procuratori, anche fra estranei, determinandone i poteri e la retribuzione.

Art. 26 - Il Presidente, ove opportuno, potrà invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, funzionari della società ed estranei, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il



rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio un'indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute. Per l'eventuale affidamento di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, sentito il Collegio sindacale.

Art. 28 - L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene regolata dall'art. 2476 del C.C..

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Al Comune di San Michele al Tagliamento è riservata la nomina di un membro effettivo.

La nomina degli altri Sindaci spetta all'Assemblea a termini di legge ed in conformità alle modalità previste per i consiglieri di amministrazione al superiore punto 18).

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea; essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I doveri dei Sindaci, la responsabilità degli stessi e la loro sostituzione sono regolati dalla legge. Non possono far parte del Collegio Sindacale i dipendenti della società.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite.

Art. 31 - Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

- 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
- 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
- la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea disponga per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Per i primi tre esercizi la Società non distribuirà dividendi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 32 - La società applicherà tariffe agevolate a favore dei propri soci aderenti ad associazioni tra operatori del ricettivo, rispettosi dell'obbligo assunto verso la società dall'associazione di appartenenza di vincolare i propri associati a vendere la ricettività unitamente al posto

spiaggia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 33 - Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa dallo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34 - Ai sensi dell'art.34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, sono devolute alla decisione di un Arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari.

L'Arbitro è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.



Entro novanta giorni dalla propria nomina l'Arbitro decide secondo diritto con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'art.36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'Arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

L'Arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 35 - Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.


[Handwritten signatures and the word "resano" are present in this area.]



Copia conforme all'originale

composta di facciate 21

S. Michele al T. 9 GIU 2004

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.